Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 813

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CATALFO, MATRISCIANO, PATUANELLI, CAMPAGNA, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, NOCERINO e AUDDINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per il contrasto del falso lavoro autonomo

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge si propone di assicurare i medesimi diritti e le medesime garanzie a tutti i lavoratori che prestano la loro opera, personalmente e in modo continuativo, nell'interesse esclusivo di un altro soggetto, in funzione dell'organizzazione produttiva da questo ultimo approntata e con risultati utili della prestazione a lui solo riservati. Questo insieme di caratteristiche della prestazione costituisce, per così dire, il massimo comune divisore tra i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di lavoro cosiddetto parasubordinato, i quali poi si differenziano tra loro perché nei primi la prestazione è altresì soggetta ad un potere direttivo capillare, ad assidui controlli ed al potere disciplinare del datore di lavoro, mentre nei secondi permane in capo al prestatore una facoltà di autodeterminazione della modalità della prestazione con cui si persegue il risultato utile.

È altresì noto che solo i rapporti di lavoro subordinato in senso proprio, qualificati dall'esistenza di quei poteri datoriali, godono dell'insieme dei diritti e delle garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori, mentre i secondi (i parasubordinati) ne sono privi, essendo ascritti dal punto di vista tecnico al *genus* del lavoro autonomo.

Tuttavia da una attenta lettura dell'attuale realtà socio-economica, risulta evidente, ed è ormai acquisito dal sentire comune, che il bisogno di quelle tutele nasce, non già dalla circostanza che le modalità della prestazione siano soggette a poteri direttivi più o meno penetranti, bensì da quell'insieme di condizioni comuni ai due tipi di rapporto. Il bisogno – detto in altre parole – di una regola di stabilità nel rapporto contro recessi ingiustificati, di una garanzia legale, di un compenso adeguato alla qualità e alla quantità della prestazione e il bisogno di una protezione, in caso di sopravvenienze quali malattia, infortunio, maternità, eccetera, scaturiscono, invero, dal fatto che il prestatore lavori in modo continuativo in una organizzazione altrui e nell'interesse esclusivo del committente e non dal fatto che quest'ultimo abbia il potere giuridico di dirigere in modo più o meno penetrante e di controllare in modo più o meno assiduo il «come» della prestazione. Anzi, con l'avvento della *gig economy* e del capitalismo cognitivo la concezione del datore di lavoro come capo dell'impresa che dirige e comanda i propri lavoratori predeterminandone in maniera stringente modi e tempi di lavoro contenuta nel codice civile (articolo 2086 del codice penale) ha perso gran parte del suo rilievo storico.

Si può dire in sintesi che dal punto di vista economico e sociale non è più l'eterodirezione a costituire la differenza decisiva, ma, al contrario, è l'elemento comune della dipendenza in senso socio-economico e la debolezza di potere contrattuale del prestatore nei confronti del datore a fondare l'esigenza di un omogeneo livello di tutela.

Si aggiunga che l'attuale, e ormai immotivata, differenza di trattamento tra rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato ha indotto un deteriore e massiccio movimento di elusione da parte di numerosi datori di lavoro privi di scrupoli, i quali mascherano sotto l'apparenza di rapporti parasubordinati, e quindi privi di garanzie, rapporti lavorativi nei quali è invece presente anche l'eterodirezione.

La soluzione normativa che risolve tutte queste problematiche e va, per così dire, al

cuore del problema è dunque quella proposta dall'attuale progetto di legge all'articolo 1 e consiste in una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2094 del codice civile, che accoglie la nozione di subordinazione fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 12 febbraio 1996. Secondo i giudici delle leggi la subordinazione si caratterizza per il concorrere di due condizioni fondamentali: «l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l'alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce. Quando è integrata da queste due condizioni, la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato».

Grazie a questa interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2094 del codice civile, la fattispecie del contratto di lavoro si amplia e viene a ricomprendere tanto gli attuali rapporti di lavoro subordinato, quanto i rapporti di lavoro parasubordinato, atipico, economicamente dipendente, così da attualizzare e rendere più trasparente la dicotomia tra lavoro autonomo genuino e lavoro subordinato.

L'articolo 2 completa il processo di contrasto al falso lavoro autonomo definendo in maniera certa, uguale per tutti i rapporti di lavoro subordinato, e cogente il trattamento economico che integra la previsione costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso l'obbligo che il compenso del lavoratore non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al contempo detto articolo assicura l'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno di commisurazione del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, nel caso di esistenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili.

Per le ragioni esposte si auspica che il Parlamento riconosca al presente disegno di legge adeguata priorità approvandone in tempi rapidi le disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 2094 del codice civile si interpreta nel senso che è considerato prestatore di lavoro subordinato chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e secondo le direttive, almeno di massima, dell'imprenditore, anche nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, ove vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e ove l'organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro.

2. L'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.

Art. 2.

(Trattamento economico minimo)

1. Nei casi di cui all'articolo 1, ai prestatori di lavoro deve essere applicato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile all'attività prestata o, in mancanza, ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria più affine.

2. In presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i datori di lavoro che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione della presente

legge applicano ai propri dipendenti trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

€ 1,00